

PRESO ATTO E RILEVATO

che:

- a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- b) Vista la Determina del responsabile del servizio finanziario N. 73 del 24/05/2023 il limite di spesa ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, ove il limite di spesa per il costo del personale è pari a 781.969,14 con un incremento rispetto all'anno 2022 di euro 227.415,63
- c) con la proposta di deliberazione in oggetto si garantisce il rispetto della spesa di personale nell'anno 2023 con un incremento di spesa di euro 162.240,00 pertanto entro i limiti di cui al punto B
- d) l'ente ha un rapporto tra spesa di personale e spese correnti del 20,05%
- e) *è stato* rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2022;

CONSIDERATO

Che i parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, vengono integralmente rispettati;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACCERTA

che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è *coerente* con il principio di contenimento della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 e del D.M. 17 Marzo 2020

